



POLITECNICO DI MILANO
AREA TECNICO EDILIZIA

Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 MILANO

Cod. lav. 1065_10

**FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDAGGI PER LE AULE DELL'EDIFICIO 3 -
PADIGLIONE SUD DEL CAMPUS LEONARDO DEL POLITECNICO DI MILANO - PIAZZA
LEONARDO DA VINCI, 32 – 20133 MILANO**

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del Procedimento: arch. Mauro Rizzieri – A.T.E.

Progetto: ing. Gianluca Noto - A.T.E. ®
arch. Diana Bruno

**Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione:** geom. Serafino Celestino - A.T.E.

| | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|--|
| 0 | 1 | F | T | 0 | I | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE |
| Emissione | | | | | | Luglio 2012 |
| Revisione 1 | | | | | | |
| Revisione 2 | | | | | | |
| Redatto | | | Verificato | | | Approvato |
| D.B. | | | G.N. | | | M.R. |

INDICE

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | OGGETTO DELLA FORNITURA..... | 5 |
| 2. | AMMONTARE APPALTO | 5 |
| 3. | ARTICOLAZIONE IN LOTTI E RELATIVO IMPORTO | 6 |
| 4. | CONFORMITÀ ALLE NORME..... | 6 |
| 5. | CARATTERISTICHE TECNICHE | 7 |
| 6. | CAUZIONE DEFINITIVA..... | 8 |
| 7. | ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL APPALTATORE..... | 8 |
| 8. | OBBLIGHI DI RISERVATEZZA..... | 10 |
| 9. | BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE..... | 10 |
| 10. | RESPONSABILITÀ | 11 |
| 11. | DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 11 |
| 12. | GARANZIE | 11 |
| 13. | SUBAPPALTO | 11 |
| 14. | CESSIONE DEL CONTRATTO | 12 |
| 15. | TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEL CONTRATTO..... | 12 |
| 16. | PENALE PER RITARDO | 12 |
| 17. | PAGAMENTI | 13 |
| 18. | ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI..... | 13 |
| 19. | SPESE DI INSTALLAZIONE IN OPERA DELLE FORNITURE E CERTIFICAZIONI | 13 |
| 20. | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 14 |
| 21. | REVISIONE PREZZI | 15 |
| 22. | ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA..... | 15 |
| 23. | OSSERVANZA ALLE NORME DI APPLICAZIONE..... | 15 |

| | | |
|-----|---|----|
| 24. | OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 15 |
| 25. | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 16 |
| 26. | VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 16 |

CAPITOLATO SPECIALE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la **fornitura e l'installazione di tendaggi per interni per le aule dell'Edificio 3 – Padiglione sud - del Campus Leonardo del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 20133 Milano.**

L'offerta comprenderà i compensi per tutte le prestazioni, nessuna esclusa, da eseguire per dar completa e funzionante la fornitura, nonché tutti i costi, diretti ed indiretti, che dovessero rimanere a carico dell'Appaltatore come specificati nella documentazione costituente il dossier d'appalto.

In particolare la fornitura riguarda:

- **fornitura e installazione di tendaggi a rullo, tessuto filtrante termo-riflettente, con comando a motore**
- **fornitura e installazione di tendaggi arricciati, tessuto tipo velluto, con comando a motore**
- **fornitura e installazione di tendaggi arricciati, tessuto oscurante, con comando a motore**

La fornitura con installazione viene eseguita nell'ambito della realizzazione di lavori di ristrutturazione delle aule in oggetto. I lavori saranno realizzati in n°3 lotti distinti.

Ne consegue che anche **la fornitura con installazione oggetto dell'appalto sarà realizzata in n°3 lotti** distinti articolati come specificato di seguito e nella documentazione di progetto allegata al presente capitolato.

2. AMMONTARE APPALTO

L'importo a base d'asta è di euro **117.028,21 (diconsi euro centodiciassettemila ventotto/21)** oltre I.V.A. in misura di legge, di cui **€ 5.228,78 (diconsi euro cinquemiladuecentoventotto/78)** per oneri diretti per la sicurezza.

Gli oneri diretti per la sicurezza sono complessivi in quanto l'appalto non prevede oneri specifici per la sicurezza.

L'ammontare di cui sopra risulta comprensivo di tutte le spese di trasporto, tiro in alto, sosta e imballaggio, di montaggio, di installazione, di allontanamento imballi, della pulizia a fine lavoro dei locali, nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni tutte inerenti la predetta fornitura.

Il corrispettivo onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è dato dal prezzo di aggiudicazione dell'appalto.

Il compenso per l'esecuzione dei lavori e forniture è stabilito a **“corpo”**.

Nella determinazione dell'offerta, la Ditta riconosce esplicitamente di aver tenuto conto di tutti gli oneri generali e particolari specificati ne presente capitolato e negli elaborati ad esso allegati, di essere a perfetta conoscenza della natura, della entità, della destinazione delle opere e forniture da eseguire, di avere effettuato i necessari sopralluoghi accertamenti nelle località nelle quali i lavori devono svolgersi e di averne valutato le relative caratteristiche, possibilità logistiche, vie di comunicazione e di accesso al cantiere, ecc.

La Ditta pertanto si assume il rischio dell'eventuale insorgere delle maggiori ed impreviste difficoltà di esecuzione.

L'appaltatore riconosce inoltre che l'indicazione delle misure dei computi estimativi non ha valore

contrattuale e il prezzo risulta fisso ed invariabile per tutte le prestazioni e adempimenti previsti dai documenti di appalto.

Per le forniture ed opere di cui si rendesse necessaria l'esecuzione in corso d'opera, e che non fossero già comprese nei documenti di progetto del presente appalto, si farà riferimento al listino edito dal Comune di Milano in vigore o, in alternativa, al listino della C.C.I.A.A. di Milano, che si intendono quindi parte integrante dei documenti contrattuali ma il cui utilizzo è comunque esclusivamente limitato ad eventuali variazioni in corso d'opera.

Ai suddetti listini verrà altresì applicata dall'appaltatore, in fase di contabilizzazione delle opere medesime, la medesima percentuale di ribasso da lui stesso offerta in fase di gara.

Per la determinazione del prezzo di eventuali varianti si applicano i seguenti criteri: il computo metrico estimativo sarà redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto computando le opere in variante da eseguire in eccesso o difetto rispetto al Computo Metrico Estimativo di progetto (elaborato CME) applicando i prezzi unitari di progetto, scontati del ribasso d'asta offerto in sede di gara, alle quantità risultanti.

Nel caso in cui i prezzi unitari necessari non fossero inclusi in tale elenco, essi verranno dedotti come sopra indicato e/o in mancanza essi verranno concordati tra l'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione del contratto e la Stazione appaltante e ricavati da specifiche analisi.

I risultati dei computi metrici estimativi di comparazione determineranno importi forfetari in aumento o in diminuzione del prezzo forfetario di appalto.

3. ARTICOLAZIONE IN LOTTI E RELATIVO IMPORTO

La fornitura e l'installazione del presente appalto saranno articolate in tre lotti funzionali d'intervento che dovranno tenere conto dell'ultimazione dei lavori dei tre lotti, relativi alla ristrutturazione e riqualificazione delle aule dell'edificio in oggetto.

Per ogni lotto verrà effettuato un verbale di consegna parziale della fornitura.

Il tempo che intercorrerà tra lotti successivi è indicativamente di 200 giorni. L'appaltatore non potrà chiedere il riconoscimento di maggiori oneri per tempistiche diverse.

Vedasi il paragrafo relativo ai tempi per maggiori specifiche relative alle tempistiche.

Gli importi ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto dei singoli lotti sono:

LOTTO 1: € 39.809,49

LOTTO 2: € 43.880,32

LOTTO 3: € 33.338,40

TOTALE: €117.028,21

4. CONFORMITÀ ALLE NORME

Ogni tendaggio e accessorio deve essere realizzato con materiali di prima qualità, a perfetta regola d'arte e deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda composizione, materiali, dimensionamento e caratteristiche prestazionali.

I tendaggi e gli accessori devono inoltre essere accompagnati dalle relative certificazioni riguardanti la conformità alla normativa UNI EN di settore, marcatura CE, oltre a tutte le certificazioni indicate negli elaborati tecnici e tecnico/amministrativi del presente appalto.

I tendaggi e gli accessori devono inoltre rispondere ai requisiti fissati dal D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i. in merito alla tutela della salute per i lavoratori addetti all'utilizzo ed all'impiego delle forniture, nonché alle disposizioni del D.M. 22 gennaio 2008, n°37 con particolare riguardo alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7. I tendaggi devono essere dotati di certificato di classe di reazione al fuoco adeguato alle previsioni del presente capitolato e delle specifiche tecniche.

Caratteristiche inderogabili sono considerate le caratteristiche tecniche, la qualità e la composizione materica dei prodotti forniti, comprese tutte quelle che assicurano il rispetto della normativa di settore e la funzionalità dei prodotti alla destinazione d'uso.

Eventuali condizioni migliorative verranno prese in considerazione solo qualora contengano soluzioni effettivamente utili al miglioramento complessivo della fornitura e/o degli standard.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli arredi e gli accessori oggetto della fornitura sono individuati nelle "Specifiche Tecniche delle Forniture"; ad ogni elemento è associata un codice che rimanda all'elenco descrittivo delle voci, il quale ne esplicita le principali caratteristiche tecniche.

Devono in ogni caso essere rispettate le seguenti disposizioni, che costituiscono prescrizioni minime inderogabili:

-prevenzione incendi: le tende devono essere in classe 1 di reazione al fuoco o euroclasse equivalente;

-certificazione CE;

-ogni arredo e accessorio deve essere corrispondente a quanto previsto dalle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura o che siano emanate prima dell'ultimazione della fornitura stessa, per quanto riguarda composizione, materiali, dimensionamento, caratteristiche ambientali e prestazionali;

-tendaggi e gli accessori devono essere accompagnati dalla relativa certificazione riguardante la conformità alla normativa UNI EN di settore e devono rispondere ai requisiti prestazionali in vigore al momento dell'aggiudicazione della fornitura o che siano emanati prima dell'ultimazione della fornitura stessa con riferimento in particolare alle seguenti norme:

- norma (UNI) EN 13773:2004 - Tessili e prodotti tessili - Comportamento al fuoco - Tende e tendaggi - Schema di classificazione

- norma (UNI) EN 13120:2009 – Tende interne - Requisiti prestazionali compresa sicurezza;

-le caratteristiche di tendaggi e accessori devono essere dimostrate da certificati di prova condotte secondo le norme UNI EN presso laboratori autorizzati e accreditati;

-tendaggi e accessori devono garantire la rispondenza a quanto previsto all'art. 3 delle Specifiche Tecniche delle Forniture riguardante i "Criteri Ambientali Minimi";

-tutti gli accessori devono essere dotati di certificazione dei prodotti e dei componenti, ottenuta attraverso la verifica della rispondenza alle norme europee nazionali e internazionali (EN, CEI) con emissione di attestati di conformità, riconosciuti a livello europeo.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto il fornitore deve concordare con la D.L. le modalità di esecuzione delle forniture, verificare in loco le misure e le condizioni dei locali ed adottare tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la perfetta esecuzione della fornitura secondo le esigenze della Stazione appaltante.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 304 del Regolamento, contestualmente al verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, produrre e sottoporre a visto del Direttore dell'esecuzione del contratto:

- a) i disegni costruttivi delle singole forniture, riguardo all'integrazione con gli impianti;
- b) le schede tecniche riportanti l'esatta e completa composizione dei materiali;
- c) l'idonea campionatura dei colori e dei materiali di tutti gli articoli di gara;
- d) copia dei certificati e/o attestati di conformità alle norme vigenti dei tendaggi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha la facoltà di rifiutare i componenti della fornitura ritenuti non conformi all'offerta accettata.

6. CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva deve essere prestata dall'Impresa Appaltatrice a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal contratto con le modalità indicate dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, al quale si fa integralmente rinvio anche in merito alla durata ed allo svincolo della garanzia fideiussoria suddetta.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 165 del DPR 05.10.2010 n. 207.

7. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL APPALTATORE

Oltre agli oneri derivanti dal Contratto e dall'osservanza del presente capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri ed obblighi seguenti:

-applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti durante il periodo di svolgimento del contratto; se Cooperative le condizioni sopra dette vanno rispettate anche nei confronti dei Soci;

-assoggettarsi alla clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti con D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità della Ditta aggiudicataria, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti alla Ditta medesima o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva presentata;

-fermo restando quanto stabilito dal presente capitolato e dalla normativa nello stesso richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il fornitore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

-provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità alla buona conservazione ed alla perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura durante la loro posa e montaggio;

-provvedere al risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione del contratto fossero arrecati a proprietà pubbliche o private e/o a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;

-provvedere alla manutenzione della fornitura fino all'emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni;

-qualora l'Amministrazione utilizzi le strutture prima dell'emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni, rispondere fino allo stesso dei difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali; non però dei guasti e del consumo che possono verificarsi per effetto dell'uso;

-garantire, conformemente a quanto previsto dal punto 5.4.1 – Allegato 2 – del D.M. 22.02.2011, la disponibilità di parti di ricambio che assicurino la funzionalità delle forniture per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto;

-predisporre entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione il programma esecutivo della fornitura e del montaggio in cantiere che dovrà essere sottoposto al Direttore dell'esecuzione del contratto per l'approvazione, la verifica e per eventuali aggiornamenti in corso d'opera. Ogni consegna e relativo montaggio ed installazione deve essere, in ogni caso, concordata con il Direttore dell'esecuzione del contratto. Contestualmente dovrà notificare alla Stazione appaltante il nominativo del Referente tecnico (direttore tecnico) che dovrà essere persona tecnicamente idonea a dirigere i lavori per conto del Fornitore, sempre reperibile sul posto durante l'esecuzione del montaggio, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini per conto degli incaricati della Stazione appaltante ed assumersi ogni responsabilità circa l'esecuzione della fornitura. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, senza doverne giustificare i motivi, di ordinare la sostituzione del personale tecnico dipendente del Fornitore, qualora non fosse di gradimento;

-assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel luogo di svolgimento delle prestazioni più imprese o ditte;

-le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera;

-qualunque fornitura di mezzo d'opera ed ogni altra opera provvisoria occorrente per l'installazione;

-la protezione e la sorveglianza necessarie per evitare rotture, danni, furti o manomissioni dei propri materiali e delle forniture installate fino alla data di ultimazione della fornitura risultante da apposito verbale;

-la pulizia quotidiana dei locali da ogni elemento di risulta, sfrido, imballo, relativo alla fornitura e posa;

-la consegna, a fornitura ultimata e prima dell'emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni, di tutti i certificati di garanzia, dei manuali d'uso, di tutte le dichiarazioni di conformità e di tutte le certificazioni dei materiali;

-la fornitura di tutti i campioni richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto;

-gli oneri volti ad evitare deterioramenti delle forniture installate;

-gli oneri di immagazzinamento della fornitura;

L'Appaltatore dovrà prevedere appropriati sistemi di protezione delle apparecchiature elettriche esistenti, sia agli urti meccanici che ai detriti o alle polveri che si potranno produrre durante le lavorazioni di montaggio e installazione dei tendaggi e dei complementi. Tali approntamenti dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Con l'accettazione delle prestazioni oggetto del contratto, il fornitore dichiara inoltre di aver valutato nell'offerta economica, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisoriale e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi formulati per i capitoli della fornitura e sul corrispettivo dell'appalto e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisoriale. Il fornitore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo, in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa Appaltatrice sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Impresa Appaltatrice è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì a conformare le proprie attività al preminente interesse della Committente, a mantenere la riservatezza delle informazioni di cui entrerà in possesso nel corso dello svolgimento delle prestazioni, ed a prescrivere a tutti i propri dipendenti, esperti e professionisti, che comunque collaborino alle attività relative all'esecuzione del contratto, la scrupolosa osservanza del segreto d'ufficio, di cui, comunque, si rende garante. Al termine del periodo di garanzia l'Appaltatore riconsegnerà al Committente tutta la documentazione di cui è in possesso.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione stessa.

9. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Impresa Appaltatrice assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Impresa Appaltatrice manleverà e terrà indenne la Stazione appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa Appaltatrice delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa Appaltatrice ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei beni il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

10. RESPONSABILITÀ

L'Impresa Appaltatrice è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del contratto. L'Impresa Appaltatrice è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, alla Stazione appaltante, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, nonché a terzi.

11. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto eserciterà l'alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere con visite personali e/o dei suoi sostituti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto procederà, altresì, al controllo delle forniture in corso di montaggio ed in fase di ultimazione delle prestazioni e potrà effettuare qualsiasi accertamento tecnico, economico ed amministrativo, rimanendo a carico dell'appaltatore i mezzi occorrenti, le prestazioni di manodopera e le spese per gli anzidetti accertamenti.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto emetterà un verbale di consegna (corrispondente al verbale di avvio del contratto di cui all'art.304 del D.P.R. 207/2010) per ogni lotto previsto nell'appalto e redigerà un certificato di ultimazione delle prestazioni per ogni lotto previsto (art.304 del D.P.R. 207/2010).

12. GARANZIE

L'Impresa Appaltatrice garantisce la piena proprietà dei tendaggi, dei componenti materiali utilizzati per il montaggio e dichiara che gli stessi sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'Impresa Appaltatrice garantisce espressamente che i beni oggetto della fornitura sono esenti da vizi che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

L'Impresa Appaltatrice garantisce che i tendaggi sono conformi al D.M. 22.02.2011 e alle "Specifiche tecniche delle forniture" definite nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa Appaltatrice anche per il fatto del terzo, intendendo la Stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa Appaltatrice alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Tutti gli elementi della fornitura dovranno essere garantiti per la durata minima di 2 anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;

13. SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto totale o parziale se non precedentemente autorizzato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'eventuale subappalto dovrà essere dichiarato in sede di gara, con indicazione delle parti di fornitura che si intendono subappaltare, ivi comprese le prestazioni tecnico-impiantistiche e le assistenze al montaggio.

Nei casi di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

Si applicano inoltre tutte le altre prescrizioni dettate dal bando di gara.

Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi della materia prima o di prodotti semilavorati.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri. Le cessioni ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle fanno sorgere nella Stazione appaltante il diritto a risolvere il contratto secondo le disposizioni dell'art. 20 cui consegue l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che la Committente avesse a subire.

Si applica in ogni caso l'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 che vieta la cessione del contratto a pena di nullità.

15. TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il tempo utile per la fornitura di tutti gli elementi in opera ed in perfette condizioni di uso è fissato in giorni naturali e consecutivi, comprendenti anche i tempi di approvvigionamento, così articolati:

- **n°30 (trenta)** giorni per il **lotto n°1**
- **n°30 (trenta)** giorni per il **lotto n°2**
- **n°20 (venti)** giorni per il **lotto n°3**

I termini decorreranno dai verbali di consegna di ogni singolo lotto.

Il tempo intercorrente tra l'ultimazione del lotto n°1 e la consegna del lotto n°2 è indicativamente di n°200 giorni naturali e consecutivi (necessari alla realizzazione della ristrutturazione degli spazi).

Il tempo intercorrente tra l'ultimazione del lotto n°2 e la consegna del lotto n°3 è indicativamente di n°200 giorni naturali e consecutivi (necessari alla realizzazione della ristrutturazione degli spazi).

I tempi su riportati sono puramente indicativi ed hanno il fine di consentire all'Appaltatore idonea programmazione delle risorse. L'Appaltatore nulla potrà eccepire né in alcun modo richiedere compensi aggiuntivi per il modificarsi (in aumento o in diminuzione) delle tempistiche tra i lotti, rispetto a quanto sopra indicato.

A seguito di formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione della fornitura con installazione per ogni lotto, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con il Fornitore e rilascerà il "certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni previste per la fornitura" per ogni lotto.

16. PENALE PER RITARDO

In caso di ritardo nell'ultimazione di consegna ed installazione delle forniture nella nuova sede, di cui al precedente comma uno, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari all'**1 (uno) per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo. La penale sarà applicata anche per ritardi sulle scadenze intermedie (ultimazione lotto n°1 e ultimazione lotto n°2).

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale stabilito, tale comportamento sarà ritenuto dannoso per Il Committente, e pertanto il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1453 del CC.

17. PAGAMENTI

L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento della fornitura e relativi certificati di pagamento (su ciascuno dei quali verrà applicata la ritenuta per infortuni dello 0,5%), che saranno emessi ad avvenuta ultimazione di ogni lotto, al netto del ribasso d'asta per ciascun stato.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori ed ai sensi dell'art. 118, c. 6 e 6-bis, D. Lgs. n°163/2006 come modificato dall'art. 3, c.1, lettere b) e h) del D. Lgs. n°113/2007, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono al Politecnico di Milano il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

18. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettua i necessari accertamenti entro i successivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, conformemente a quanto previsto dall'art. 309 e dall'art. 304 del D.P.R. 207/2010.

Gli accertamenti si intendono positivamente superati solo se verrà riscontrato nei tendaggi installati quanto previsto dalle "Specifiche tecniche delle forniture" e dalla documentazione tecnica fornita dall'Impresa Appaltatrice.

L'impresa Appaltatrice dovrà fornire apposita Certificazione di Corretto Montaggio.

Sono rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche contenute negli elaborati progettuali.

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, i prodotti ritenuti non accettabili in fase di accertamento.

Tutta la strumentazione necessaria all'attività di accertamento del D.E.C. è a completo carico del Fornitore.

I beni oggetto della fornitura sono soggetti a garanzia del fornitore per la durata di ventiquattro mesi dall'emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni.

19. SPESE DI INSTALLAZIONE IN OPERA DELLE FORNITURE E CERTIFICAZIONI

Oltre agli oneri previsti nei precedenti articoli sono a carico del Fornitore tutte le spese relative al trasporto dei manufatti ed alla loro posa in opera ed installazione, tutte le assicurazioni e contributi per gli operai, le tasse di qualsiasi genere.

Per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto si dovranno mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di non provocare danni alle strutture e agli impianti.

Sono altresì a carico dell'offerente:

- La stesura di un Piano Operativo di Sicurezza, da presentare almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori.
- Eventuali oneri di occupazione provvisoria di suolo pubblico.
- Una accurata pulizia di tutta l'area di cantiere da eseguirsi durante e al termine dei lavori.

Gli eventuali danni provocati alle opere esistenti e/o a quelle già terminate, determinate in conseguenza dei lavori riguardanti questo appalto, saranno a totale carico della ditta offerente che ne dovrà rispondere nei confronti del Committente.

Nessun compenso sarà corrisposto per la redazione e presentazione per tutte le certificazioni richieste e per l'esecuzione delle eventuali prove sulle forniture che saranno eseguite a norma di legge secondo le indicazioni del D.E.C.

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione di diritto del contratto:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) a seguito di reiterate violazioni che comportino l'applicazione delle penali e nel caso di ritardo che comporti l'applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che superi il 10% dell'importo contrattuale;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e/o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale e/o nel caso di fornitura di beni non conformi alle previsioni degli atti di gara;
- d) nel caso di subappalto o di cessione del contratto in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione della Stazione appaltante;
- e) in caso di reiterato accertamento da parte della Committente di violazione da parte dell'impresa alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (sia con riguardo alla normativa in materia di sicurezza, sia con riguardo alla normativa in materia di retribuzione e contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici);
- f) qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo superiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale;
- g) in caso di inosservanza degli obblighi a carico dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla legge 136/2010 smi;
- h) In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 7, 11 e 15;
- i) qualora scada la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);
- j) in caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
- k) in caso di liquidazione dell'Appaltatore, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata.

Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui alla lettera a), all'impresa spetta il pagamento dei beni regolarmente forniti e posati in opera alla data di ricevimento della comunicazione della Stazione appaltante dell'avvenuta risoluzione del contratto. All'impresa non spetta alcun altro tipo di ristoro, indennizzo o risarcimento a causa della disposta risoluzione del contratto per motivi di interesse pubblico.

Nel caso si versi in una delle ipotesi di cui alle lettere b) – c) – d) ed e), il Committente, previa l'instaurazione di un contraddittorio con l'Appaltatore, ed in esito allo stesso, dichiara la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata spedita all'Appaltatore. La risoluzione opera con la data del ricevimento.

In caso di risoluzione del contratto disposta per tutti i casi indicati al primo comma, la Committente incamera la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori maggiori danni che la Committente abbia a subire a causa dell'inadempimento.

21. REVISIONE PREZZI

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente appalto l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

22. ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA

Nel prezzo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento della fornitura cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo della fornitura.

Il prezzo si intende dunque offerto dal Fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.

23. OSSERVANZA ALLE NORME DI APPLICAZIONE

Il Fornitore si impegna in primo luogo all'osservanza di quanto disposto dal D.M. 22.02.2011 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi di ufficio" ed in particolare all'allegato n.1.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, in particolare:

-D. Lgs. 12.04.2006 n°163 e s.m.i;

-D.P.R. 05.10.2010 n°207 e s.m.i.;

-D.Lgs. 09.04.2008 n°81 e s.m.i.;

-L.R. 13.07.2007 n°38 s.m.i.;

-Codice Civile e altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

Il Fornitore si impegna altresì all'osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione delle forniture;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione Lombardia, nella Provincia e nel Comune di Milano;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e prevenzione incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata nelle Specifiche tecniche delle forniture (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

f) degli elaborati progettuali.

Non fa invece parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali il computo metrico estimativo.

24. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n°136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

25. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n°136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

26. VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori L'assolvimento, da parte della stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.